REGOLAMENTO (UE) 2017/1224 DELLA COMMISSIONE

del 6 luglio 2017

che modifica l'allegato V del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

IT

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici (¹), in particolare l'articolo 31, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) La sostanza 2-metil-2H-isotiazol-3-one, denominata methylisothiazolinone (metilisotiazolinone) nella Nomenclatura internazionale degli ingredienti cosmetici (INCI), numero CAS 2682-20-4, è attualmente autorizzata come conservante nei prodotti cosmetici da sciacquare, in concentrazione massima pari allo 0,01 % peso/peso (100 ppm), al numero d'ordine 57 dell'allegato V del regolamento (CE) n. 1223/2009.
- (2) Il 15 dicembre 2015 il comitato scientifico della sicurezza dei consumatori (CSSC) ha adottato un parere sulla sicurezza del metilisotiazolinone (²). Il CSSC ha concluso che, per i prodotti cosmetici da sciacquare, una concentrazione massima pari allo 0,0015 % (15 ppm) di metilisotiazolinone è ritenuta sicura per il consumatore dal punto di vista dell'induzione di allergie da contatto.
- (3) Alla luce del suddetto parere del CSSC è importante affrontare l'aumento dell'incidenza di allergie indotte dal metilisotiazolinone e tale sostanza dovrebbe pertanto essere soggetta ad ulteriori restrizioni nei prodotti da sciacquare.
- (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1223/2009.
- (5) All'industria dovrebbe essere concesso un periodo di tempo ragionevole per operare i necessari adeguamenti delle formulazioni dei prodotti in vista della relativa immissione sul mercato e ai fini del ritiro dal mercato dei prodotti non conformi.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i prodotti cosmetici.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato V del regolamento (CE) n. 1223/2009 è modificato in conformità all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

A decorrere dal 27 gennaio 2018 solo i prodotti cosmetici conformi al presente regolamento sono immessi sul mercato dell'Unione.

A decorrere dal 27 aprile 2018 solo i prodotti cosmetici conformi al presente regolamento sono messi a disposizione sul mercato dell'Unione.

⁽¹⁾ GUL 342 del 22.12.2009, pag. 59.

⁽²⁾ SCCS/1557/15 (III)

IT

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 luglio 2017

Per la Commissione Il presidente Jean-Claude JUNCKER

Nell'allegato V del regolamento (CE) n. 1223/2009, il numero d'ordine 57 è sostituito dal seguente:

Numero d'ordine	Identificazione della sostanza				Condizioni			Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze
	Denominazione chimica/INN	Denominazione comune nel glos- sario degli ingredienti	Numero CAS	Numero CE	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentra- zione massima nei preparati pronti per l'uso	Altre	
a	ь	С	d	e	f	g	h	i
«57	2-metil-2H-isotiazol-3-one	Methylisothiazolinone (*)	2682-20-4	220-239-6	Prodotti da sciacquare	0,0015 %		

ALLEGATO

^(*) Il metilisotiazolinone è disciplinato anche all'allegato V, numero d'ordine 39, in una miscela con il metilcloroisotiazolinone. I due numeri d'ordine si escludono a vicenda: l'impiego della miscela di metilcloroisotiazolinone (e) metilisotiazolinone è incompatibile con l'impiego del solo metilisotiazolinone nello stesso prodotto.»